

Publicato il 26/07/2017

N. 03680/2017REG.PROV.COLL.
N. 02812/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2812 del 2016, proposto dalla società Immobilcommer s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Calegari e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

il Comune di Asiago, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Mario Sanino e Stefano Bigolaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;

per la riforma

della sentenza resa in forma semplificata dal T.a.r. per il Veneto - Sezione II - n. 205 del 23 febbraio 2016, resa tra le parti, concernente diniego di permesso di costruire.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Asiago;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati P. Caruso su delega di A. Manzi e M. Sanino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- La Società Immobilcommer s.r.l., proprietaria di un complesso immobiliare composto da sette unità abitative nel Comune di Asiago, in data 20 febbraio 2015 presentava un'istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 9 ss., del decreto legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011 (il c.d. "*decreto sviluppo*"), per essere autorizzata a mutare la destinazione d'uso delle abitazioni da residenza stabile a residenza turistica, in deroga alle norme urbanistiche vigenti.

Il Responsabile del servizio del Comune, con nota del 20 aprile 2015, comunicava alla Società che l'istanza non poteva essere accolta in quanto nei comuni turistici, come quello di Asiago, residenza "*permanente*" e residenza "*turistica*" non erano destinazioni d'uso tra loro complementari o compatibili (non risultando conformi e ammesse dalla disciplina urbanistica) e che solo una variante allo strumento urbanistico generale (ora Piano degli Interventi P. I.), avrebbe reso l'area interessata ammissibile e compatibile con la destinazione a residenza turistica.

La Società Immobilcommer s.r.l., in riscontro, rappresentava che la norma di riferimento (l'art. 5, comma 9 ss, del decreto legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011) imponeva di verificare la compatibilità o la complementarietà delle destinazioni d'uso prescindendo dai vincoli previsti dal P.I.

Il Responsabile del servizio, con nota del 20 agosto 2015, confermava il parere negativo, rappresentando che l'intervento da autorizzare non poteva qualificarsi

come intervento di recupero e riqualificazione e non rientrava nell'ambito di applicazione del c.d. "*decreto sviluppo*". Il funzionario comunicava, inoltre, che avrebbe sottoposto la richiesta al Consiglio comunale al fine di valutare l'applicabilità della legge n. 106/2011 al caso di specie.

1.1. Nelle more la Società Immobilcommer s.r.l. adiva il T.A.R. per il Veneto chiedendo l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza del 20 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n° 380 del 2001.

Il Consiglio comunale, con delibera n. 53 del 27 ottobre 2015, esprimeva parere negativo sull'istanza, ritenendo che non vi fossero ragioni di pubblico interesse che giustificassero una deroga ai vincoli di piano; il Responsabile del servizio, con nota del 7 novembre 2015, comunicava alla società interessata il rigetto della domanda di permesso di costruire.

1.2. Avverso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 ottobre 2015 e la nota del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Asiago del 17 novembre 2015, prot. n. 17717, la società Immobilcommer s.r.l. proponeva motivi aggiunti, lamentando:

a) la violazione dell'art. 20, comma 3, della legge n. 241/1990 assumendo che il Comune, accolta l'istanza per "*silentium*", avrebbe potuto adottare nuove decisioni solamente in via di autotutela;

b) la violazione dell'art. 5, commi 9 e 14, del D.L. n. 70/2011 e degli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 380/2001 atteso che il procedimento per rilascio del permesso di costruire avrebbe dovuto essere quello ordinario e non quello "*aggravato*" dall'intervento del Consiglio comunale;

c) la violazione dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, atteso che il Comune aveva posto alla base del diniego motivazioni diverse da quelle espresse nel preavviso di rigetto del 20 aprile 2015;

d) la violazione dell'art. 5, comma 9 e ss, del D.L. n. 70/2011 ed eccesso di potere assumendo che il Comune avrebbe negato l'applicabilità del "*decreto*

sviluppo" in quanto contrario "all'ulteriore immissione sul mercato di seconde case";

e) la violazione dell'art. 50 del p.r.g. in quanto le valutazioni del Consiglio sarebbero state in contrasto rispetto alle previsioni del piano urbanistico che considera l'area interessata dall'intervento come "*zona di recupero*", ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/1978.

1.3. Il T.A.R., con sentenza n. 205 del 23 febbraio 2016, resa ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm., ha rigettato il ricorso.

Il Giudice di prima istanza ha ritenuto che:

a) l'art. 5 del D.L. n.70/2011 non fosse applicabile al caso di specie avendo la Regione Veneto provveduto ad adottare una specifica legge (n. 32/2013) attuativa della norma statale;

b) l'art. 5, comma 9 del D.L. n. 70/2011, che prevede l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso purché siano tra loro compatibili o complementari, non autorizza la modifica della destinazione d'uso prescritta dal P.R.G., con la conseguenza che il procedimento applicabile al caso di specie è quello previsto dall'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, che riguarda appunto il rilascio dei permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, per i quali è richiesta la deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico;

c) il silenzio-assenso sull'istanza di permesso può applicarsi solo nei casi in cui il procedimento da seguire per il rilascio dello stesso sia quello ordinario e cioè quando il progetto presentato sia conforme al piano urbanistico;

d) il silenzio-assenso non sarebbe neanche invocabile per effetto dell'art. 20 della legge n. 241/1990, sia perché la disciplina edilizia regola in modo autonomo tale istituto, sia perché l'applicabilità dello stesso istituto nei casi di rilascio del permesso in deroga allo strumento urbanistico, significherebbe "*pretermettere*" la necessaria valutazione e tutela degli interessi coinvolti nella pianificazione urbanistica;

e) non sarebbe stato violato l'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 in quanto il diniego definitivo "*si pone in continuità logica col preavviso di diniego*"; il Consiglio comunale avrebbe giustamente escluso la sussistenza dei presupposti d'interesse pubblico per rilasciare un permesso di costruire in deroga al piano regolatore;

f) gli atti impugnati non sarebbero in contrasto con le norme di piano (art. 50 del P.R.G.) in quanto la zona in cui ricadono le unità abitative è classificata come zona territoriale omogenea "B" di completamento e di recupero ai sensi della legge n. 457/1978.

1.4. Avverso la sentenza la Immobilcommer s.r.l. ha proposto appello.

1.5. Si è costituito in giudizio il Comune di Asiago che ha chiesto di rigettare l'appello.

1.6. All'udienza pubblica del 22 giugno 2017 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

2. Con il primo motivo di censura l'appellante chiede l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., per violazione dell'art. 73, comma 3, del cod. proc. amm., che impone il divieto di adottare sentenze c.d. a "*sorpresa*".

L'appellante contesta la sentenza del T.A.R. nella parte in cui il giudice di prima istanza ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 70/2011, secondo quanto previsto dal successivo comma 14 dello stesso articolo, in quanto la Regione Veneto, con la legge n. 32/2013, aveva provveduto a dare specifica attuazione alla fonte statale.

Sul punto la società appellante ritiene che il T.A.R. avrebbe posto a fondamento della propria decisione una questione sollevata d'ufficio, in quanto entrambe le parti davano per scontata l'applicabilità della normativa statale, e che, pertanto, il Giudice avrebbe avuto l'obbligo di "*provocare un contraddittorio*" fra le stesse parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, del cod. proc. amm..

2.1. Il motivo di appello è infondato perché:

a) in linea generale (cfr. Cass. civ, sez. un., 30 settembre 2009, n. 2935; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 4 marzo 2013, n. 309; sez. IV 29.9.2016, n. 848 quest'ultima erroneamente richiamata dalla difesa appellante a sostegno delle proprie difese), ai fini dell'indicazione alle parti prescritta dall'art. 73 c.p.a, non può essere accolta la tesi secondo cui ogni considerazione effettuata dal giudice *motu proprio* debba essere ritenuta una questione rilevata d'ufficio, specie avuto riguardo ad una questione di puro diritto quale è quella concernente l'indicazione delle norme risolutive della controversia. La verifica della fondatezza sostanziale dei singoli motivi di ricorso e la valutazione del *thema decidendum* esigono, infatti, la necessaria disamina giudiziale circa la sussistenza o meno degli elementi costitutivi delle singole doglianze sollevate dalle parti; l'accertamento dell'esistenza della norma invocata dalle parti, la sua interpretazione, nonché la verifica della sua applicabilità alla specie, esulano, dunque, dall'ambito della regola codicistica in discussione che si ritiene, invece, applicabile alla sola rilevazione d'ufficio di "*fatti*" (sostanziali processuali) ulteriori rispetto a quelli comunemente detti "*costitutivi*" della pretesa che è stata azionata attraverso ciascun motivo di ricorso;

b) tale impostazione trova conferma dall'esame dei precedenti resi dal Consiglio di Stato in cui è stata rilevata la violazione del diritto di difesa per mezzo di una c.d. decisione a sorpresa (o della terza via); in particolare:

I) avevano ad oggetto la mancata deduzione della improcedibilità del ricorso le sentenze rese da Sez. IV n. 2175 del 2013; Sez. III, n. 1127 del 2013;

II) avevano ad oggetto la mancata deduzione della irricevibilità del ricorso le sentenze rese da Sez. V n. 1462 del 2011; Ad. plen. n. 1 del 2000;

III) aveva ad oggetto la mancata deduzione dell'inammissibilità del ricorso la sentenza resa da Sez. V n. 4251 del 2012;

IV) aveva ad oggetto la mancata deduzione della illegittima costituzione in giudizio di un ente pubblico la sentenza rese da Sez. IV n. 2518 del 2014.

3. Con il secondo motivo di censura l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto inapplicabile l'art. 5, comma 9 e seguenti del D.L. n. 70/2011, a seguito dell'emanazione della legge regionale n. 32/2013.

L'appellante sostiene che il legislatore statale aveva imposto di recepire le disposizioni di cui al D.L. n. 70/2011 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione e che, in difetto, si sarebbe direttamente applicata la disciplina statale e che la Regione Veneto non avrebbe emanato alcuna legge di recepimento dei contenuti del "*decreto sviluppo*", atteso che nella legge regionale n. 32/2013 non si fa alcun cenno al D.L. n. 70/2011, né alla volontà di darvi attuazione.

3.1. Sul punto il T.A.R., nella sentenza appellata, si è correttamente espresso affermando *che "non corrisponde a verità che la regione Veneto non abbia provveduto all'approvazione della specifica legge regionale per incentivare le azioni previste dal comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 70 del 2011 perché la regione Veneto ha specificatamente adottato la legge regionale n. 32 del 2013"* che, conseguentemente, *"non è applicabile l'invocato quattordicesimo comma dell'art. 9 del d.l. n. 70 del 2011"*.

3.2. Giova rammentare, al riguardo, che la disciplina statale è immediatamente applicabile solo alle regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto a normare in materia.

E puramente apodittica appare la tesi dell'appellante che sostiene che la legge regionale *de qua* non riguarderebbe l'applicazione del D.L. n. 70/2011, perché nella relazione al Consiglio regionale non sarebbe mai stato richiamato il "*decreto sviluppo*" e perché con la circolare interpretativa n. 1 del 13 novembre 2014 la Regione Veneto avrebbe evidenziato che la legge n. 32/2013 avrebbe *"apportato alcune rilevanti modifiche alla legge regionale n. 14/2009 meglio conosciuta come piano casa"* e che, conseguentemente, il T.A.R. avrebbe confuso le misure attuative del "*piano casa*" con quelle che avrebbero dovuto attuare il "*decreto sviluppo*" del 2011.

3.3. Con riguardo al cambio d'uso in deroga alle previsioni del piano urbanistico, lo Stato attraverso il D.L. n. 70/2011 ha offerto gli indirizzi di carattere generale alle Regioni che, in sede di sua attuazione, si sono determinate in base alle esigenze del territorio e ciò nel rispetto del dettato costituzionale.

La legge regionale 13/2011, meglio nota come "*piano casa*", al pari del D.L. n. 70/2011 consente, invero, interventi edilizi sugli immobili esistenti in deroga ai regolamenti comunali, agli strumenti urbanistici, comunali, provinciali e regionali.

In particolare l'art. 10, comma 7 della L.R. n. 32/2013 prevede il mutamento della destinazione d'uso del fabbricato con il recupero dell'intera volumetria esistente, in ragione di interventi di riqualificazione o rigenerazione del tessuto edilizio dismesso o in via di dismissione e ciò in linea con il disposto dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 70/2011, che recepiscono.

Resta fermo, peraltro, il titolo della Regione, nell'ambito della sua autonomia legislativa, in sede di attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 70/2011 a determinarsi, per alcune fattispecie, in modo più rigoroso rispetto alla norma statale.

4. Con il terzo motivo di censura l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che l'art. 5, comma 9 del D.L. n. 70/2011 "*non autorizza di per sé la modifica della destinazione d'uso prescritta dal p.r.g.*" e che "*trattandosi di progetto di modifica della destinazione d'uso prescritta dal p.r.g. (...), il procedimento applicabile è quello di cui all'art. 14, d.P.R. n. 380 del 2001*"

Con il quarto motivo di censura, strettamente connesso con il precedente, l'appellante lamenta, quindi, l'erroneità della sentenza del T.A.R. laddove il Tribunale ha ritenuto che sulla domanda di permesso di costruire presentata al Comune di Asiago in data 20 febbraio 2015, non si fosse formato il silenzio assenso, in quanto il procedimento da seguire era quello "*aggravato*" che prevede l'intervento del Consiglio comunale.

L'appellante sostiene che la lettera c) del suddetto comma 9 - che consente l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari - sarebbe una previsione speciale e derogatoria rispetto all'ordinario regime urbanistico-edilizio.

A sostegno di tale tesi vi sarebbe, a suo avviso, *"l'interpretazione autentica"* del legislatore che, all'art. 1, comma 271, della legge n. 190/2014 ha stabilito che *"le previsioni e le agevolazioni previste dall'art. 5, commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di piano regolatore generale ..."*.

4.1. Le censure sono infondate.

Ai sensi dell'art. 1, comma 271 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi, ma con le restrizioni imposte dallo stesso articolo 5, al comma 11, secondo periodo.

E come si è detto, è dimostrato che la Regione Veneto ha legiferato in materia.

Il T.A.R. ha inteso esprimersi anche in ordine alle possibilità offerte dal comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 70 del 2011, che prevede l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, *"purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari"* ma non autorizza di per sé le modifiche di destinazione d'uso come prescritte dal P.R.G..

Nel caso di specie, trattandosi di un progetto modificativo della destinazione d'uso prescritta dal P.R.G., comportante una variazione di carattere urbanistico, non può che condividersi l'avviso che il procedimento applicabile è quello di cui all'art. 14 del DPR n. 380 del 2001, che disciplina i permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, per il cui rilascio occorre una espressa deliberazione del consiglio comunale che attesti l'interesse pubblico

dell'intervento, fermo restando che detto mutamento non deve comportare un aumento di superficie coperta.

E' da escludere, pertanto, che il procedimento da seguire possa essere quello "*ordinario*" previsto per il rilascio del permesso di costruire, disciplinato dagli artt. 13 e 20 del D.P.R. n. 380/2001 e cioè senza alcuna valutazione di opportunità da parte del consiglio comunale, che è inclusivo del silenzio assenso, ma presuppone, come si è detto, che il progetto sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Corretta è, quindi, la tesi del TAR, che nel caso di specie non è invocabile l'applicazione del silenzio-assenso previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, perché in tal caso verrebbe pretermessa la necessaria valutazione degli interessi coinvolti ("*il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela del rischio idrogeologico*") nella pianificazione urbanistica.

Al riguardo, vanno richiamati i principi elaborati dalla Sezione (cfr. Sez. IV, n. 1828 del 2017; sez. IV, n. 3805 del 2016) in ordine all'impossibilità di configurare il silenzio assenso ex art. 20 del T.U. sull'edilizia, allorquando viene invocata l'applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 70 del 2011 e non risulti la piena conformità del progetto con la disciplina urbanistica applicabile nel caso concreto.

Al disposto dell'art. 20 comma 8 sul silenzio assenso, che prevede che "*... decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente ... non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso ...*", va certo riconosciuta la natura di principio generale in materia edilizia, donde la conseguente cedevolezza della normativa regionale di dettaglio eventualmente in conflitto, ma l'applicazione dell'istituto trova un limite nei casi in cui sussistano vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali.

Il permesso di costruire, che consegue alla verifica di conformità urbanistico - edilizia del progetto presentato con la disciplina legislativa in materia e con gli atti di pianificazione, è provvedimento tendenzialmente vincolato (da ultimo

Cons. St., Sez. IV, 5.9.2016, n. 5805), perché subordinato alla mera verifica di conformità urbanistico - edilizia del progetto presentato con le disposizioni, ma il decorso del tempo, senza che la P.A. si sia espressa, rende possibile un provvedimento implicito di accoglimento dell'istanza, solo a condizione che ricorra la piena conformità delle opere alla regolamentazione urbanistica, “*non potendosi ottenere per silentium quel che non sarebbe altrimenti possibile mediante l'esercizio espresso del potere da parte della P.A.*” (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 3805 del 2016 cit.).

Pertanto nel caso in esame non vale invocare la formazione del silenzio assenso ex art. 20, comma 8 del citato decreto n. 380 - anche dopo la novella ex art. 5, comma 3 del D.L. n. 70/2011 - poiché ne difettano i presupposti di conformità dell'intervento edilizio attoreo alla normativa urbanistica.

Lo stesso art. 5 costituisce una norma di favore eccezionale (essendo diretta a regolare in termini diversi un minor numero di ipotesi rispetto a quelle ordinarie) e non è suscettibile di applicazioni oltre gli scopi cui è preordinata, donde l'assenza di sua prevalenza sulle regole che fissano standard o criteri inderogabili. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, il comma 11 dell'art. 5 citato - che deve essere sempre e comunque applicato perché sia configurabile la formazione del silenzio assenso - impone il rispetto non solo degli standard urbanistici ma anche, e per quanto qui interessa, della disciplina di settore relativa all'attività edilizia.

Non a diversa conclusione si deve giungere in relazione alla novella recata dall'art. 14, co. 1 bis T.U. edil. dall'art. 17, co 1, lett.) e n. 1 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, pur se inapplicabile *ratione temporis*), poiché tale deroga alle destinazioni d'uso, ben lungi dall'essere libera per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, comporta invece la previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l'interesse pubblico, donde l'eccezionalità pure di tale fattispecie rispetto alla pianificazione urbanistica e ai predetti criteri inderogabili.

Indipendentemente dal dettato della L.R. n. 32 del 2013, il progetto presentato, dunque, non avrebbe potuto essere approvato per *silentium*, essendo difforme dal vincolo di destinazione impresso alle unità abitative a suo tempo edificate e non è revocabile in dubbio che la richiesta di autorizzazione al cambio di destinazione d'uso, nella particolare fattispecie, incide sul patrimonio culturale e sul favore che si intende riservare alla popolazione stabile del territorio.

5. Privo di fondamento è l'altro motivo di censura, con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il rigetto dell'istanza di permesso sarebbe "*in continuità logica*" con il preavviso di diniego e con le conseguenti osservazioni presentate dalla stessa società.

5.1. Invero nessuna violazione dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, da parte del Comune si è concretizzata, atteso che il preavviso di rigetto fondava sulla incompatibilità tra la destinazione esistente e quella richiesta in modifica e il diniego è stato adottato in coerenza, previa la deliberazione del Consiglio comunale, a termini dell'art. 14 del DPR n. 380/2011.

6. *Ictu oculi* privi di fondamento sono, infine, le censure con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, laddove il T.A.R. ha ritenuto che il Consiglio comunale avrebbe giustamente escluso la sussistenza dei presupposti d'interesse pubblico per rilasciare un permesso di costruire in deroga alla pianificazione urbanistica.

6.1. L'Amministrazione comunale si è espressa, infatti, in piena autonomia nell'ambito dei suoi poteri valutativi e della disciplina urbanistica applicabile, tenendo conto degli "*elementi politici ed economici*" ritenuti utili a perseguire gli interessi della comunità rappresentata, né gli atti impugnati confliggono con il disposto dell'art. 50 del piano regolatore vigente, che definisce l'area interessata come "*zona di recupero e di completamento*".

Non vi è nessun contrasto, infatti, tra recupero del patrimonio edilizio e corretta destinazione d'uso dello stesso.

7. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in misura di E. 5000,00 in favore del Comune di Asiago, oltre accessori di legge (C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali al 15%).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Schilardi

IL PRESIDENTE

Vito Poli

IL SEGRETARIO